



SCHEDA

Rintracciabilità nel contesto della direttiva del 2009 sulla sicurezza dei giocattoli

Ottobre 2009

Questa scheda fa parte di una serie di schede volte a dare un quadro generale dei cambiamenti introdotti dalla nuova direttiva sulla sicurezza dei giocattoli adottata nel 2009. L'obiettivo di queste schede è fornire orientamento ai fabbricanti di giocattoli dell'UE per quanto concerne l'attuazione della direttiva del 2009. Un'attenzione particolare è riservata agli obblighi che incombono ai fabbricanti.

La direttiva del 2009 sulla sicurezza dei giocattoli rafforza il quadro regolamentare qual era stato stabilito nella omologa direttiva del 1988. Di conseguenza, questa nuova legislazione impone adattamenti per la filiera produttiva come anche nuove procedure lungo la filiera della fornitura.

La direttiva del 2009 è stata pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 30 giugno 2009 ed è entrata in vigore il 20 luglio 2009. Le disposizioni generali della direttiva del 2009 si applicheranno ai giocattoli immessi sul mercato a decorrere dal 20 luglio 2011, mentre le disposizioni relative alle sostanze chimiche si applicheranno ai giocattoli immessi sul mercato a decorrere dal 20 luglio 2013 (periodo di transizione addizionale di due anni per quanto concerne le proprietà chimiche). Nella pratica questo significa che i **giocattoli che sono conformi al disposto della direttiva del 1988 potranno continuare ad essere immessi sul mercato fino al 19 luglio 2011 ovvero fino al 19 luglio 2013 nel caso di certe disposizioni in materia di sostanze chimiche.**

Rintracciabilità

Cosa recita la direttiva del 2009 sulla sicurezza dei giocattoli

Ciascun fabbricante deve assicurare che il giocattolo da lui prodotto possa essere identificato. Ciò avviene apponendo un numero di tipo, di lotto, di serie/di modello oppure un altro elemento che consenta l'identificazione del giocattolo. Il giocattolo deve anche recare il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato del fabbricante. L'indirizzo deve indicare un punto unico in cui il fabbricante può essere contattato.

Se le dimensioni o la natura del giocattolo non consentono al giocattolo di recare direttamente gli elementi identificativi e le informazioni del fabbricante, quest'ultimo deve fornire le prescritte informazioni sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo. Si noti che il punto unico in cui è possibile contattare il fabbricante dev'essere un indirizzo stradale o una casella postale (un sito web non può essere considerato quale indirizzo di contatto).

Se un importatore immette un giocattolo sul mercato, anche il nome dell'importatore o il suo marchio commerciale o marchio registrato e il suo punto unico di contatto devono figurare sul giocattolo o, qualora ciò non sia possibile, sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento.

Opzioni aperte ai fabbricanti

I fabbricanti hanno facoltà di scegliere l'elemento che intendono usare su un giocattolo per permetterne l'identificazione a condizione che ne sia assicurata la rintracciabilità.

Fonti d'informazione

Il testo definitivo della direttiva del 2009 sulla sicurezza dei giocattoli è disponibile qui mentre, quale documento di contesto, potete reperire qui il testo della direttiva del 1988 sulla sicurezza dei giocattoli.

I due documenti possono essere visionati inoltre ai seguenti URL:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2009%3A170%3A0001%3A0037%3AIT%3APDF>
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1988L0378:20090112:IT:PDF>

Nota importante:

Questa scheda rispecchia la nostra interpretazione del testo della direttiva del 2009 sulla sicurezza dei giocattoli pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 30 giugno 2009 ed intende delucidare in modo generale certe disposizioni di tale testo. Toy industries of Europe non garantisce la completezza delle informazioni qui riportate e non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali usi della presente scheda né per l'affidamento su essa fatto.

TOY INDUSTRY OF EUROPE
Boulevard de Waterloo, 36
1000 Brussels
www.tietoy.org

DG ENTERPRISE
Rue Belliard, 100
1049 Brussels
http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm

